

REGOLE DI SISTEMA 2017

UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

3.4 RISK MANAGEMENT GESTIONE DEL CONTENZIOSO

- Per una migliore gestione dei sinistri prosegue il confronto fra le diverse realtà aziendali all'interno dei **raggruppamenti** composti da legali/medico legali
- Le procedure pubbliche per la copertura assicurativa RCT/O rientrano nel progetto regionale e verranno effettuate attraverso ARCA.
- Alla luce di coperture assicurative aziendali RCT/O che prevedono una parte sempre più consistente di sinistri gestiti in proprio dalle Aziende, è fondamentale che le ASST **rafforzino l'attività dei CVS** dotandosi di **professionalità specializzate** per la valutazione della responsabilità medica/sanitaria e del danno
- Le UU.OO. Di Medicina Legale costituiscono il necessario riferimento tecnico –organizzativo ed assicurano il coordinamento funzionale ed il supporto specialistico.

3.4 RISK MANAGEMENT GESTIONE DEL CONTENZIOSO

- La figura del medico legale assume rilevante importanza .
- Promozione dei processi di ascolto /mediazione .
- REGIONE nel 2017 svilupperà il progetto di implementazione del fascicolo elettronico per la gestione dei sinistri che permetterà di digitalizzare l'archivio della documentazione relativa ai sx e fornire dei modelli omogenei a livello regionale per la gestione delle diverse fasi del contenzioso.

13.8 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

- L'estensione dell'istituto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dei certificati amministrativi in qualunque campo (appalti, concorsi, erogazione contributi o benefici economici di qualunque tipo.....) **non solleva le amministrazioni dall'effettuare i controlli** rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
- Le Amministrazioni devono pertanto verificare, dal punto di vista sostanziale, che la dichiarazione sostitutiva corrisponda all'effettivo possesso dei requisiti; l'art. 71 del DPR 445/2000, infatti, prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
- Le amministrazioni **sono obbligate ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni:**

13.8 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Il comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000 prevede che l'attività di riscontro e verifica posta in essere dalle amministrazioni debba essere:

- 1) tale da attestare effettivamente, esaustivamente e con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dal cittadino;
- 2) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica;
- 3) in forma scritta o in formato elettronico, ai sensi del testo unico, trattandosi di prova documentale;
- 4) proveniente dall'autorità competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni.

13.8 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Il comma 2 dell'art. 71 del DPR 445/2000 prevede due diverse modalità per l'effettuazione dei controlli.

1) E' possibile procedere attraverso gli accertamenti d'ufficio chiedendo all'amministrazione certificante la trasmissione dei certificati o degli altri atti oppure, qualora possibile, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, per via telematica.

2) i controlli possono essere effettuati altresì richiedendo alla amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Le verifiche possono inoltre essere di due tipi:

a) controllo puntuale su singoli casi

b) controllo a campione su un numero determinato di dichiarazioni

13.8 CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Rilevazione delle attività di controllo.

Al fine di consentire una rilevazione dell'attività di controllo il responsabile del procedimento comunica gli esiti dei controlli effettuati al Direttore Generale.

False dichiarazioni o attestazioni (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000)

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni sostitutive rese da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 T.U. si applicano gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art.75 T.U. il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, pertanto l'Amministrazione ha l'obbligo di attivarsi in tal senso.

9. 11. DONAZIONI DI APPARECCHIATURE (DM 82/2009)

La donazione di apparecchiature ex DM 82/2009 è soggetta a nulla osta della struttura Investimenti solo qualora sia cofinanziata da fondi in conto capitale regionali o statali; negli altri casi sarà assoggettata a parere delle competenti strutture in materia di spesa corrente o personale in relazione ai riflessi in tali ambiti.